

Allegato D della Raccolta n. 43352

STATUTO DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA


Denominazione, sede e scopo

Articolo 1.- E' costituito, con sede in Roma, il Collegio Universitario Internazionale di Roma, brevemente denominato "CUIR", presso il quale sono impartiti insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari.

Articolo 2.- Oltre a promuovere la ricettività e la formazione di studenti italiani e stranieri, il CUIR si propone di sostenere:

- a) l'attività didattica e culturale, a carattere nazionale e internazionale, svolta dallo stesso CUIR, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri;
- b) l'erogazione di borse di studio o perfezionamento e la sovvenzione di premi per la produzione di indagini dottrinali ed analisi monografiche;
- c) l'interscambio di docenti e la cooperazione interuniversitaria per la ricerca, nel quadro dello sviluppo integrato della scienza e del libero insegnamento.

Tali compiti il CUIR intende svolgere anche in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe.



P

della dotazione patrimoniale.

Lo stesso Consiglio generale provvede alla nomina degli altri organi, anche al di fuori dei propri membri, e designa il Presidente ed un Vice presidente nel Comitato direttivo.

Articolo 7.- Il Consiglio generale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo dei componenti ne facciano richiesta motivata.


Le convocazioni devono essere effettuate dieci giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine dei lavori. Sono, comunque, validamente costituite le adunanze in cui sia rappresentata la totalità dei membri del Consiglio generale con la presenza del Comitato direttivo e del Collegio per la revisione dei conti.

Qualora un membro del Consiglio generale sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro componente. Non sono, tuttavia, consentite più deleghe ad una medesima persona.

Le riunioni del Consiglio generale sono presiedute dal Presidente.

Articolo 8.- Il Consiglio generale assume le sue deliberazioni a norma dell'art. 21 c.c.

Ⓟ



Per le modifiche statutarie e per la chiamata di nuovi membri nel Consiglio generale è, invece, necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Comitato direttivo

Articolo 9.- Il Comitato direttivo, composto da cinque membri rieleggibili, dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Comitato direttivo deve ritenersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione del Consiglio generale per l'elezione del nuovo Comitato direttivo.

Articolo 10.- In conformità agli indirizzi del Consiglio generale il Comitato direttivo realizza e coordina il conseguimento dei fini statuari:

Al Comitato direttivo spettano tutti i poteri concernenti l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria, con l'obbligo di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo.

P

Articolo 11.- Il Comitato direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.



Presidente

Articolo 12.- Al Presidente spetta la rappresentanza del CUIR verso terzi e in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Articolo 13.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice presidente.

Collegio per la revisione dei conti

Articolo 14.- La vigilanza sull'amministrazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti, nominato per la durata di quattro esercizi.

Esercizio finanziario

Articolo 15.- L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Segretario generale

Articolo 16.- Il Segretario generale è nominato dal Comitato direttivo, che ne determina le attribuzioni e i periodo di durata dell'incarico.

Il Segretario generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Norme generali

Articolo 17.- I verbali del Consiglio generale e



P


del Comitato direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario generale, sono trascritti in appositi registri.

Articolo 18.- I membri del Consiglio generale che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come non possono ripetere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Articolo 19.- Le cariche di Presidente, Vice presidente, membro del Comitato direttivo o del Collegio per la revisione dei conti non sono remunerate, né possono essere compensate le altre prestazioni che i componenti degli stessi abbiano reso al CUIR.


Articolo 20.- Con regolamento interno approvato dal Consiglio generale, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.


Articolo 21.- In caso di estinzione del CUIR, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta alla persona giuridica che il Consiglio generale crederà opportuno designare.



P

Giuseppe Farabò
Luigi Arcipiantoni
Marco Farabò
Adriano Farabò





P



Registrato a Roma, Atti Pubblici il 2.10.90

al n. 48469 serie 1B esatte lire 100.000=

f.to illeggibile

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia

composta di numero *ventuno* fasciate fotostatiche per

uso *Amministrativo*

Roma, 19

20 NOV. 1998

